



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile – area fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Arminio Salvatore Rabuano	Presidente;
Dott.ssa Cristiana Satta	Giudice;
dott.ssa Maria Grazia Lamonica	Giudice rel.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza svoltasi innanzi al Tribunale in composizione collegiale in data 5 febbraio 2020, nel procedimento iscritto al R.G. 13/2017 Nuovo Conc. Prev., avente ad oggetto Procedura di Nuovo Concordato Preventivo proposta dalla Perillo Costruzioni Generali s.r.l., con sede in Napoli, viale Gramsci n. 5, C.F. e P.Iva 07209580633,

ha emesso il seguente

DECRETO

visto il verbale dell'adunanza dei creditori tenutasi in data 19.11.2019, nel quale il Giudice delegato si è riservato di relazionare al Tribunale a seguito della rappresentazione da parte del Commissario Giudiziale delle criticità del concordato già evidenziate con la relazione ex art. 172 l. fall., depositata in data 4.10.2019, e della recezione in data 24-25/10/2019 di pec con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli ha evidenziato che nel concordato in esame, pur prevedendosi il pagamento rateale dei tributi, non risulta proposta la transazione fiscale obbligatoria a norma del novellato art.182 *ter* l. fall.;

letta la relazione depositata dalla proponente in data 27.11.2019, a seguito del provvedimento con il quale il Tribunale, all'esito della camera di consiglio del 20.11.2019, ha richiesto chiarimenti in merito alle criticità evidenziate ed ai rilievi effettuati dal Commissario Giudiziale con la relazione particolareggiata ex art. 172 l. fall. ed all'udienza tenutasi in data 19.11.2019;

visto il provvedimento del 19.12.2019 con il quale Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.12.2019, ha aperto la procedura di cui all'art. 173 l. fall. per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo ed ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2020, rinviata d'ufficio all'udienza del 5.02.2020, sulla scorta della seguente motivazione:

“ ..rilevato che a norma dell’art. 182 ter primo comma l. fall. nel caso in cui con il piano di cui all’art. 160 l. fall. sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe;



rilevato che il piano concordatario oggetto del presente procedimento non risulta rispettare tale previsione normativa; ritenuto, dunque, che sussistano i presupposti di cui all'art. 173 l. fall. per aprire il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo in epigrafe indicato..”;

letta la nota difensiva depositata in data 13 gennaio 2020 nella quale la Perillo Costruzioni Generali S.r.l., in merito a quanto rilevato dal Tribunale,:

- ha evidenziato che il piano originario (e le sue successive modifiche) già riportava in apposita classe, anche se non denominata formalmente in tal senso, il debito tributario e previdenziale degradato in chirografo; in particolare, con riferimento alla proposta formulata in data 07.06.2018, che ha comportato l'apertura della procedura con decreto dell'8 giugno 2018, la sintesi del Piano riportava tra i creditori chirografari la voce “Privilegiati degrado ex 160 II comma L.F.” per complessivi euro 308.239;
- ha riformulato la proposta di concordato con esplicita indicazione delle classi dei creditori proposte, concludendo che *la proposta prevede la costituzione in classi dei creditori così suddivise: Classe 1: Classe costituita dei creditori aventi privilegio, speciale o generale, sui beni del debitore; Classe 2: Creditori Chirografari; Classe 3: Creditore Erario per la parte privilegiata degradata a chirografo. Trattandosi di concordato liquidatorio, si evidenzia che la percentuale minima offerta ai creditori chirografari è pari al 22% del debito nominale come da attestazione, ancorchè appare oltremodo ragionevole sostenere che la percentuale che sarà effettivamente distribuita ai creditori chirografari è pari almeno al 26,62% (come da Piano depositato in data 07.06.2018) o, ancor di più, al 32,40% qualora saranno realizzati i crediti di cui al contenzioso affidato all'avv. Costanzo;*
- ha rappresentato che la Perillo Costruzioni Generali S.r.l. non ha assolutamente occultato o dissimulato parte dell'attivo, né dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode; che i numeri non variano nel nuovo piano, il quale si caratterizza esclusivamente per la formazione delle classi in modo specifico; che la proponente non ha arrecato danni ai propri creditori, i quali, anzi, con la proposta concordataria potranno beneficiare del ricavato della vendita di cespiti altrimenti non aggredibili; e che è da considerarsi ammissibile una modifica della proposta concordataria anche in sede di procedimento di revoca dell'ammissione al concordato, che non esige oltretutto nuova attestazione stante la sostanziale sovrapponibilità numerica delle proposta modificata a quella originaria;

rilevato che all'udienza del 5 febbraio 2020 la difesa della Perillo Costruzioni Generali S.r.l., nel riportarsi alle relazioni ed alle modifiche depositate in atti, in merito all'attestazione richiesta dal



primo comma dell'art. 182^{ter} l. fall. ha rappresentato che tale attestazione non è stata prodotta in atti in quanto non ritenuta necessaria, atteso che la soddisfazione dei crediti del fisco non sarebbe stata possibile con le sole risorse del proponente risultando infatti coperta essenzialmente da finanza esterna;

atteso che la proponente ha dunque chiesto termine per poter integrare l'attestazione in atti anche in relazione a tale ultimo profilo;

letta la relazione depositata dal Commissario giudiziale in forma cartacea all'udienza del 5 febbraio 2020, nonché tramite deposito telematico effettuato nella medesima giornata del 5 febbraio 2020;

Osserva

Ai sensi dell'art. 182^{ter} l. fall., nella formulazione in vigore dal 1 gennaio 2017, con il piano di cui all'articolo 160 l. fall. il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti tributari e contributivi esclusivamente mediante proposta di transazione fiscale ai sensi del detto articolo.

Nello specifico la norma dell'art. 182^{ter} l. fall. prevede: “ 1. *Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.*

2. *Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale*



del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.

4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112....”-

Trattasi dunque di subprocedimento, ormai necessario laddove si preveda la falcidia o la dilazione nel pagamento del credito tributario o contributivo, che si inserisce ed interseca con il procedimento principale di concordato preventivo a cui è funzionalmente connesso.

Ora, il concordato in esame, per come integrato in data 7.06.2018 e per il quale il Tribunale con decreto dell'8.06.2018 ha dichiarato aperta la procedura, prevede il pagamento dilazionato del credito tributario, con degradazione al chirografo di parte di esso (in particolare, per complessivi euro 308.239,00) (cfr. Piano concordatario da ultimo integrato in data 7.06.2018).

Ne discende che, in applicazione di quanto disposto dalla norma sopra indicata, la società proponente avrebbe dovuto depositare la domanda di transazione fiscale e la documentazione indicata dalla stessa norma al Tribunale in allegato al piano di concordato, nonché contestualmente anche all'agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore per attivare il descritto *sub* procedimento amministrativo.

Invece, per come rilevato anche dal Commissario giudiziale nelle relazione depositate in atti, nel concordato proposto non è stato effettuato alcun riferimento alla presentazione dell'istanza di



transazione fiscale a norma dell'art. 182 *ter* l. fall., che tuttavia risulta essere stata depositata dalla società proponente all'ente preposto in data 27.11.2019 (cfr. allegati relazione depositata in data 27.11.2019), a seguito dei rilievi rappresentati dal Commissario giudiziale all'adunanza dei creditori tenutasi in data 19.11.2019 e dei chiarimenti richiesti dal Tribunale con decreto del 22.11.2019.

Pur a voler superare il dato dell'attivazione tardiva del *sub* procedimento di transazione fiscale e la necessità, pur evidenziata dal Commissario giudiziale nella relazione depositata in data 5.12.2019, di dover allo stato attendere il decorso del termine di cui all'art. 182 *ter* l. fall. e comunque la certificazione di cui alla predetta norma per poter poi proseguire l'adunanza dei creditori, il Tribunale con il decreto del 19.12.2019 di apertura del procedimento di revoca ex art. 173 l. fall. ha rilevato che il concordato proposto non rispetta la norma di cui all'art. 182 *ter* l. fall. nella parte in cui prevede che qualora sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato la quota di credito degradata al chirografo debba essere inserita in un'apposita classe.

Al riguardo, per come sopra già esposto, la società proponente con memoria difensiva depositata in data 13 gennaio 2020 ha evidenziato che il piano originariamente depositato (e le sue successive modifiche) già riportava in apposita classe, anche se non denominata formalmente in tale senso, il debito tributario e previdenziale degradato in chirografo, sottolineando che la sintesi del Piano allegata alla proposta formulata in data 7.06.2018 riportava tra i creditori chirografari la voce "Privilegiati degrado ex 160 II comma L.F." per complessivi Euro 308.239.

Sul punto il Tribunale rileva che la previsione nel piano tra i creditori chirografari anche della voce "Privilegiati degradato ex art. 160 II comma L.F." non può considerarsi integrare la formazione di un'apposita classe per come richiesta dalla norma di cui all'art. 182 *ter* l. fall.

Invero, dalla lettera della norma risulta inequivoco che non è sufficiente ad ottemperare a tale disposto normativo la sola previsione di omogeneità di trattamento dei privilegiati degradati al chirografo rispetto ai chirografari c.d. puri, conseguenza invece del basilare principio della *par condicio creditorum*, essendo invece necessaria la formazione di un'apposita classe, finalizzata a rafforzare il potere di voto degli enti fiscali in presenza delle classi, attesa la necessità, qualora siano previste diverse classi di creditori, di ottenere per l'approvazione del concordato la c.d. doppia maggioranza ex art. 177 primo comma l. fall., dovendo la proposta essere approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto all'interno del maggior numero di classi.

Da quanto detto discende dunque che nel concordato originariamente proposto le classi risultano formulate in maniera non corretta, non avendo rispettato il dettato normativo di cui all'art. 182 *ter* l.fall., con conseguente inammissibilità di tale proposta concordataria.



Né può ritenersi ammissibile in questa sede la modifica della proposta di concordato avanzata con la memoria difensiva del 13 gennaio 2020, laddove si propone la rimodulazione delle classi con la previsione di un'apposita classe per i debiti tributari e previdenziali degradati al chirografo.

Al riguardo il Tribunale rileva che in tale fase procedurale non sono ammissibili modifiche alla proposta concordataria.

Se, prima del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, l'art. 175, comma 2, l. fall. stabiliva espressamente che la proposta potesse essere modificata sino all'inizio delle operazioni di voto, nel regime attuale è l'art. 172 l. fall. a delimitare il termine per la modifica della proposta, consentendo la detta modifica sino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori.

In questo stato di cose la proposta modificativa presentata dalla debitrice è inammissibile, perché intervenuta oltre l'anzidetto termine, atteso che il subprocedimento ex art. 173 l. fall. è stato aperto a seguito dei chiarimenti richiesti alla proponente sulle criticità evidenziate dal Commissario giudiziale all'Adunanza dei Creditori tenutasi in data 19.11.2019 e sulla scorta di quanto rilevato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli con comunicazione pec, ricevuta dal Commissario giudiziale in data 24/25.10.2019.

Ciò implica l'inammissibilità della modifica proposta e l'impossibilità di poter concedere il termine richiesto dalla proponente, all'udienza tenutasi in data 5 febbraio 2020, per integrare l'attestazione in atti in merito al disposto dell'art. 182 *ter* l.fall.

Da tutto quanto detto consegue che il Tribunale deve revocare l'ammissione al concordato di cui al presente procedimento, atteso che ai sensi dell'art. 173 comma terzo l. fall. la detta revoca va disposta “ *in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato*”, che, nel caso di specie, difettano in quanto la proposta concordataria non risulta rispettosa dei criteri di formazione delle classi di cui al disposto dell'art. 182*ter* l.fall.

P.Q.M.

REVOCA il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo emesso dal Tribunale in data 8.06.2018 nella procedimento R.g. N.C.P. n. 13/2017;

DICHIARA inammissibile la proposta di concordato di cui al presente procedimento;

PROVVEDE con separato provvedimento alla liquidazione del compenso dovuto al Commissario giudiziale;

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza,

Aversa, Camera di Consiglio dell'11 maggio 2020

Il giudice rel./est.



Dott.ssa Maria Grazia Lamonica

Il Presidente

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

